

Studio Legale Associato

Avv. A. Piccinini – Avv. G. Sacco – Avv. A. Gavaudan
Avv. F. Ferretti – Avv. B. Laudi – Avv. A. Mumolo
Avv. G. Reni – Avv. R. Tarantini – Avv. S. Passante – Avv. S. Mangione
Avv. A. Monachetti – Avv. S. Pittarello – Avv. F. Stangherlin
40122 BOLOGNA, via San Felice 6, tel. 051/220171 (6 linee)
Postacert: giorgiosacco@ordineavvocatibopec.it
Mail: sacco@studiolegaleassociato.it

TRIBUNALE DI BOLOGNA

Sezione Lavoro

Ricorso ex art. 414 e segg. c.p.c con istanza di determinazione delle modalità di notifica ex art. 151 c.p.c.

proposto da PURI Silvia, nata a [redacted] e residente a [redacted]
[redacted], c.f. [redacted], rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente,
dall'avv.to Giorgio Sacco (SCCGRG51R24A271G - giorgiosacco@ordineavvocatibopec.it) e
dall'avv. Giovanna Longhi (LNGGNN89P47A271F -
giovannalonghi@ordineavvocatibopec.it), ed elettivamente domiciliata presso i loro indirizzi di
posta certificata e presso il loro studio in via San Felice 6, Bologna, come da procura inserita in
busta telematica,

contro

Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari, in persona del Direttore Generale legale
rappresentante pro tempore, Lungomare Starita 6, Bari, c.f. 06534340721

per l'accertamento

del diritto della ricorrente all'inserimento nella graduatoria dell'Avviso Pubblico per soli titoli
– bandito con deliberazione del Direttore Generale 2141 del 31.10.2019 - di mobilità
volontaria, per la copertura di n. 556 posti di C.P.S. "Infermiere", per i posti riservati alla
mobilità extraregionale, nella posizione n. 339 con punteggio pari a 11,2432 o comunque nella
diversa e più favorevole posizione che risulterà di giustizia in base al diverso e più favorevole
punteggio cui risulterà avere diritto

per la condanna

dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari all'inserimento della ricorrente nella
graduatoria *de quo*, nella posizione n. 339 con punteggio pari a 11,2432 o comunque nella
diversa e più favorevole posizione che risulterà di giustizia in base al diverso e più favorevole
punteggio cui risulterà avere diritto



FATTO

- La signora Silvia Puri, laureata in Infermieristica presso l'Università degli Studi di Bologna nel 2008 e iscritta dallo stesso anno al relativo albo professionale, veniva assunta in data 15.12.2008 dall'Azienda Ospedaliero – Universitaria Policlinico S. Orsola – Malpighi di Bologna come infermiera professionale con contratto a tempo indeterminato, e da allora ha ininterrottamente prestato servizio nel medesimo ruolo presso la stessa Azienda;
- Con Deliberazione del Direttore Generale della Azienda Sanitaria Locale di Bari n. 2141 del 31.10.2019 (doc. 1), veniva indetto l'Avviso Pubblico, per soli titoli, di mobilità volontaria compartimentale tra Aziende e Enti pubblici del SSN e/o Enti equiparati, ai sensi dell'art. 52 del CCNL del Comparto del 21.5.2018, per la copertura di n. 556 posti di C.P.S. "Infermiere", di cui n. 283 riservati alla mobilità regionale e n. 283 riservati alla mobilità extraregionale, con la formazione di due distinte graduatorie;
- L'Avviso prevedeva tra i requisiti di ammissione (art. 2), quello di essere dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno presso Enti pubblici e Aziende pubbliche del Servizio Sanitario Nazionale e/o Enti equiparati, inquadrati nel profilo professionale messo a selezione (C.P.S. "Infermiere");
- Prevedeva, inoltre, all'art. 7, trattandosi di una selezione per soli titoli, (cfr. doc. 1) che la Commissione esaminatrice avrebbe disposto di un punteggio massimo di 50 punti nella valutazione dei titoli, ripartiti in: "1) anzianità di servizio nel medesimo profilo professionale a tempo determinato e/o indeterminato presso Enti pubblici del SSN e/o Enti equiparati fino ad un massimo di 20 punti (1 punto per anno); 2) Titoli accademici e di studio 10 punti; 3) Pubblicazioni 5 punti (le pubblicazioni per essere valutate devono essere allegate al form online); 4) Curriculum formativo e professionale punti 15";
- La ricorrente in data 16 gennaio 2020 inoltrava telematicamente domanda di inserimento nella graduatoria per la mobilità extraregionale (doc. 2), indicando nel Riquadro E di essere in servizio presso l'Azienda Ospedaliero-Universitaria S. Orsola-Malpighi di Bologna, riportando come data di assunzione il 15.12.2008;
- Successivamente, con deliberazione del DG dell'ASL di Bari n. 1283 del 1.10.2020 (doc. 3), venivano approvate le graduatorie relative all'avviso pubblico di cui è causa e la ricorrente sig.ra Silvia Puri si posizionava, nell'ambito della graduatoria di mobilità extraregionale, al n. 1856 (cfr. doc. 3, pag. 59 cit.);



- Tuttavia, dal confronto dei punteggi ottenuti nelle varie voci di valutazione, la ricorrente constatava che le era stato attribuito un punteggio totale di 0,2432, ottenuto con la sola valutazione del Curriculum formativo e/o professionale, senza alcuna considerazione degli anni di servizio prestati come infermiera professionale presso l'AOSP di Bologna Sant'Orsola Malpighi dal 2008, unico servizio svolto dalla ricorrente, ma per la durata di 11 ininterrotti anni, che avrebbe piuttosto comportato 11 punti in più rispetto a quelli effettivamente conferiti;
- In considerazione del fatto che molti candidati, come anche la ricorrente, avevano presentato richiesta di revisione e/o rivalutazione del punteggio, lamentando la mancata valutazione degli anni di servizio prestati presso l'Azienda dove erano ancora occupati al momento della presentazione della domanda, la Commissione esaminatrice veniva nuovamente convocata e si riuniva in data 21.10.2020 (doc. 4); in merito alla specifica questione, così riscontrava: “ *La Commissione, esaminando il bando e, successivamente, le singole domande e il form on-line, verifica che i suddetti candidati non hanno inserito tale titolo di servizio anche nel riquadro “I – Titoli di carriera”. Tale omissione da parte del candidato non ha reso valutabile il servizio dichiarato nel riquadro “E”. Conseguentemente, la Commissione ha potuto validare solo le dichiarazioni risultanti nel riquadro “I – Titoli di carriera ”;* la Commissione, dunque, confermava il punteggio attribuito ad ognuno, così come indicato nella deliberazione n. 1283 del 01/10/2020 di approvazione della graduatoria regionale ed extraregionale;
- Infine, con Deliberazione DG n. 1513 del 5.11.2020 (doc. 5), veniva deliberata la modifica e rettifica della sola graduatoria di mobilità volontaria extraregionale limitatamente all'inserimento in posizione più favorevole di due candidati, mentre veniva confermata in ogni sua altra parte la deliberazione DG n. 1283 del 21.10.2020 di approvazione delle graduatorie;
- Con il punteggio di 0,2432 nell'ambito della graduatoria di mobilità volontaria extraregionale, che qui interessa, la ricorrente continua ad occupare la posizione n. 1857 della graduatoria, restando così esclusa da ogni possibile incarico (cfr. doc. 5, pag. 28 cit.).

DIRITTO

Da atti emerge la mancata valutazione da parte della Azienda Sanitaria Locale di Bari degli oltreundici anni di servizio prestati dalla ricorrente signora Silvia Puri in qualità di Infermiera



Professionale presso l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Sant'Orsola Malpighi, presso la quale è tutt'ora occupata con contratto a tempo indeterminato.

L'unica ragione per cui tale servizio non è stato considerato dalla Commissione esaminatrice, se non per il rispetto di uno dei requisiti di ammissione previsti dal bando di mobilità (essere in servizio nella medesima qualifica richiesta presso Azienda o Ente del Servizio Sanitario Nazionale), è perché la ricorrente non lo ha aggiunto, ripetendolo, anche nel "Riquadro I" della domanda telematica di partecipazione all'Avviso.

La domanda, infatti, chiedeva che nel "Riquadro E" venisse indicata l'Azienda oppure l'Ente pubblico del SSN e/o Enti equiparati dove il candidato era in servizio a tempo indeterminato e pieno con qualifica "CPS Infermiere" al momento della presentazione della domanda, mentre nel "Riquadro I" venivano richiesti i c.d. "Titoli di Carriera", dove indicare il "Servizio reso nel profilo di C.P.S. Infermiere a tempo indeterminato/determinato presso Aziende o Enti pubblici del S.S.N. e/o Enti equiparati (...)".

La ricorrente, e con lei molti altri concorrenti, ha dunque ritenuto, secondo una valutazione del tutto logica, che ciò che dovesse essere inserito nel "Riquadro I" fossero i servizi prestati ulteriori rispetto a quello ancora in corso (già indicato), se e in quanto esistenti, e non ha quindi compilato lo spazio, dato che dal 2008 aveva sempre svolto il lavoro di Infermiera Professionale presso l'AOSP di Bologna, circostanza già dichiarata nel Riquadro "E".

Ciò nonostante, per un automatismo cieco, proprio degli algoritmi ma non anche delle persone, la mancata ripetizione del requisito nell'apposita sezione della domanda è stata considerata dalla Commissione esaminatrice come del tutto invalidante, e a nulla sono valse le esplicite richieste di correzione, presentate da molti candidati "caduti" nel medesimo equivoco.

Si ritiene che tale tipo di valutazione sia del tutto illegittima ed in violazione dei doveri di correttezza e buona fede che la Pubblica Amministrazione deve osservare, oltre che in aperta violazione del principio della *par condicio* dei concorrenti nell'ambito dei pubblici concorsi e del principio di *favor participationis*.

La questione fondamentale, a ben vedere, riguarda la possibilità delle Amministrazioni, e nel particolare caso di specie della AUSL di Bari, di emendare ad una domanda di partecipazione ad una procedura concorsuale, in questo caso in materia di mobilità, contenente un errore materiale e/o una omissione, facendo ricorso allo strumento del c.d. soccorso istruttorio, sul quale la giurisprudenza si è ampiamente espressa.

Con particolare riferimento al settore dei concorsi pubblici, il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 7975 del 22 novembre 2019, ha chiarito che è possibile l'applicazione dell'art 6 della Legge 241 del 1990, ossia del c.d. soccorso istruttorio, con la generale finalità di regolarizzare o integrare una



documentazione carente, allo scopo di procedere alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici.

Così, l'Amministrazione non realizzerebbe tale ultimo scopo se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell'Amministrazione.

Secondo i Giudici del Consiglio di Stato, si verrebbe a causare un danno, prima ancora che all'interesse privato del singolo concorrente, allo stesso interesse pubblico, considerata la rilevanza della corretta selezione dei dipendenti pubblici per il buon andamento dell'attività della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.).

Alla luce di questi parametri generali, la giurisprudenza amministrativa ritiene che il limite all'attivazione del soccorso istruttorio coinciderebbe con la mancata allegazione di un requisito di partecipazione, oppure di un titolo di studio rilevante per la partecipazione al concorso stesso.

Mentre, nel caso in cui il candidato abbia allegato i titoli da valutare con la diligenza a lui richiesta, il soccorso istruttorio va attivato, qualora dalla documentazione presentata dal candidato possa ricavarsi un dato rilevante per la procedura, rispondendo tale scelta amministrativa ad un principio di esercizio dell'azione amministrativa ispirata a buona fede e correttezza.

Inoltre, in riferimento al caso dell'errore incolpevole o chiaramente evincibile dalla Amministrazione stessa, la giurisprudenza amministrativa ritiene che è consentito il soccorso istruttorio ove sia necessario a emendare un errore o una omissione nella domanda discendenti da una formulazione fuorviante del bando e del relativo modulo di domanda ovvero da una formulazione criptica o incerta, che non sia superabile mediante chiarimenti o indicazione, soprattutto nel caso in cui l'errore materiale sia facilmente e immediatamente evincibile.

Come nel caso di specie, dove la domanda telematica presentata dalla ricorrente presentava una omissione determinata dalla contraddittorietà nella formulazione del modulo (ripetere un dato già espresso), ma l'omissione era in totale contraddizione con un dato già indicato (essere in servizio da 11 anni presso l'AOSP di Bologna).

Secondo quanto affermato dalla giurisprudenza amministrativa sul punto, quando due dati, nella stessa domanda di partecipazione, siano confliggenti e incompatibili, il soccorso istruttorio è sempre dovuto (T.A.R. Veneto, 9 febbraio 2017, n. 144, Cons. Stato, II, 28 gennaio 2016, n. 838), e ciò rappresenterebbe un *normale sforzo di diligenza*, sempre esigibile dall'Amministrazione e che collima con i principi generali dell'azione amministrativa.

Dunque, laddove vi sia una incertezza o una contraddittorietà nella domanda, l'Amministrazione deve quindi attivarsi per consentirne la regolarizzazione: è infatti un vero e proprio onere di quest'ultima provvedere in tal senso *«qualora dalla documentazione presentata dal candidato*



residuino margini di incertezza facilmente superabili (cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 gennaio 2018, n. 257; V, 8 agosto 2016, n. 3540; II, 28 gennaio 2016, n. 838; IV, 7 settembre 2004, n. 5759) rispondendo tale scelta amministrativa ad un principio di esercizio dell'azione amministrativa ispirata a buona fede e correttezza» (Cons. Stato, Sez. V, 22 novembre 2019, n. 7975 cit.).

Per quanto qui specialmente rileva, l'onere di consentire la regolarizzazione si impone ancor più intensamente nel caso di procedure gestite in modalità telematica (ormai la totalità), atteso che le particolari modalità di compilazione delle domande (mediante *file* o, ancor più significativamente, *form* automatizzati), per la loro immediatezza e automaticità, rendono ben più difficile la percezione dell'errore materiale. In effetti, l'inserimento dati in piattaforme informatiche mediante digitazione, moltiplica le occasioni di errori materiali e refusi.

In tali evenienze il soccorso istruttorio deve quindi essere considerato con maggiore attenzione e ciò corrisponde al principio consolidato per cui lo strumento informatico non deve mai rappresentare un ostacolo nei rapporti tra privato e pubblica amministrazione, al fine anche di rendere più efficienti i procedimenti amministrativi e a facilitare il dialogo tra privato e amministrazione.

Sicché, anche nei procedimenti gestiti con modalità telematiche, l'amministrazione sarà tenuta all'attivazione del soccorso istruttorio e, anzi, dovrà usare maggiore comprensione in relazione eventuali errori che dipendano dall'uso del mezzo informatico.

Alla luce di quanto esposto, nel caso di specie, la signora Puri ha dichiarato nella domanda di partecipazione alla procedura di mobilità di essere in servizio a partire dal dicembre 2008 presso l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Sant'Orsola Malpighi di Bologna, requisito di ammissione alla procedura, ma dallo stesso era possibile ricavarsi che la ricorrente aveva prestato 11 anni di servizio presso lo stesso Profilo Professionale, servizio che conferiva punteggio ulteriore (11 punti).

La ricorrente ha ommesso di indicare lo stesso dato nel "Riquadro I" perché ha ritenuto che la circostanza fosse già stata indicata nel "Riquadro E", mentre in quello spazio andassero indicati gli eventuali ulteriori servizi prestati in altre Aziende o l'Enti pubblici del SSN e/o Enti equiparati, che lei non aveva.

Per l'Amministrazione, d'altra parte, era possibile capire che la ricorrente aveva 11 anni di servizio come Infermiere Professionale semplicemente verificando che, laureatasi nel 2008, aveva preso servizio presso l'AOSP di Bologna nel dicembre del 2008 ed era ancora in servizio presso la stessa struttura.

La pretesa che il dato venisse indicato nuovamente nell'apposita sezione, pena la mancata considerazione di 11 anni di servizio, pretesa esplicitata dalla Commissione nei verbali (cfr. doc. 4 cit.), comporta non solo la violazione degli obblighi di buona fede e correttezza che la Pubblica



Amministrazione deve osservare, ma anche, a ben vedere, la violazione della par condicio tra tutti i candidati.

Si consideri, infine, che la circostanza per cui la domanda non fosse particolarmente intellegibile, e dunque potenzialmente foriera di incomprensione e errore, è determinata dal fatto che diversi candidati con anni di servizio, anche numerosi, svolti presso la stessa Azienda del SSN di primo impiego, non hanno ripetuto lo stesso servizio nel "Riquadro I", e hanno visto notevolmente decurtato il punteggio che pure gli sarebbe spettato.

In conclusione, alla signora Puri, deve essere attribuito il punteggio corretto per gli anni di servizio svolti presso la stessa AOSP di Bologna dove è ancora impiegata, ossia al punteggio attribuitole devono essere aggiunti 11 punti, considerato che il bando prevede l'attribuzione di un punto per ogni anno di servizio presso Aziende del SSN o altri Enti equiparati, per un punteggio totale di **11,2432 punti**, o il diverso maggiore o minore punteggio che dovesse risultare secondo giustizia, con il quale sarebbe riuscita ad ottenere una collocazione molto superiore in graduatoria.

Tutto ciò premesso

I sottoscritti difensori nell'interesse della parte ricorrente chiedono che il Tribunale di Bologna - Giudice Unico del Lavoro adito, previa fissazione di udienza di comparizione delle parti e discussione, in accoglimento del presente ricorso, con sentenza provvisoriamente esecutiva,

voglia

accertare il diritto della ricorrente all'inserimento nella graduatoria dell'Avviso Pubblico per soli titoli - bandito con deliberazione del Direttore Generale 2141 del 31.10.2019 - di mobilità volontaria, per la copertura di n. 556 posti di C.P.S. "Infermiere", per i posti riservati alla mobilità extraregionale, nella posizione n. 339 con punteggio pari a 11,2432 o comunque nella diversa e più favorevole posizione che risulterà di giustizia in base al diverso e più favorevole punteggio cui risulterà avere diritto;

condannare l'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari, in persona del legale rappresentante p.t., all'inserimento della ricorrente nella graduatoria *de quo*, nella posizione n. 339 con punteggio pari a 11,2432 o comunque nella diversa e più favorevole posizione che risulterà di giustizia in base al diverso e più favorevole punteggio cui risulterà avere diritto;

condannare l'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese legali, comprese IVA, CPA e spese forfettarie, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.



*

Si dichiara che la causa è di valore indeterminato e che la ricorrente non è tenuta al pagamento della tassa denominata contributo unificato in quanto il suo reddito, come da Certificazione Unica 2020 per il 2019, è inferiore alla soglia di legge.

*

I sottoscritti difensori dichiarano di voler ricevere le comunicazioni ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: giorgiosacco@ordineavvocatibopec.it e giovannalonghi@ordineavvocatibopec.it o al seguente numero fax: 051220179.

*

Istanza per la determinazione delle modalità della notificazione ex art. 151 cpc

I sottoscritti avv.ti Giorgio Sacco e Giovanna Longhi, difensori nel ricorso di cui in epigrafe di parte ricorrente come da procura apposta depositata in busta telematica,

premesse che

- Il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della signora Silvia Puri all'inserimento nella graduatoria dell'Avviso Pubblico per soli titoli – bandito con deliberazione del Direttore Generale n. 2141 del 31.10.2019 - di mobilità volontaria, per la copertura di n. 556 posti di C.P.S. "Infermiere" per i posti riservati alla mobilità extraregionale nella posizione più favorevole che risulterà di giustizia;
- ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso deve essere notificato a tutti i concorrenti della procedura potenzialmente controinteressati, ossia a tutti coloro che – in virtù del reinserimento della ricorrente nelle vigenti graduatorie di mobilità volontaria, per la copertura di n. 556 posti di C.P.S. "Infermiere" per i posti riservati alla mobilità extraregionale – sarebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio dalla ricorrente;

Rilevato che

- la notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe impossibile, non soltanto in ragione del rilevante numero dei destinatari, ma soprattutto per l'impossibilità di identificare gli assistenti amministrativi presenti nelle graduatorie suddette;

Considerato che

- La tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato in Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso;
- L'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio



di Stato n. 106/1990, secondo la quale *“non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino – potenziale convenuto in giudizio – di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta Ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato”*;

- La pubblicazione in G.U appare oltremodo onerosa per la ricorrente;
- Il Giudice Adito, ai sensi dell'art. 151 cpc, può autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli in via telematica;
- Il TAR Lazio ha più volte disposto, quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 cpc, la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (ex multis TAR Lazio nn. 176/2009; 177/2009; 178/2009 e 179/2009);
- Anche i Tribunali di Genova e di Alba, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che *“l'urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (numero dei soggetti destinatari della notifica, interesse gradatamente ridotto dei più a interloquire; esistenza di un'area tematica sul sito istituzionale) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l'art. 151 cpc autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati (...) mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio regionale per la Liguria”* (trib. Genova provv. 1.09.2011, RG 3578/2011 e provv. 30.4.2014);

Rilevato, infine, che

Tale forma di notifica continua a essere utilizzata sistematicamente dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive.

Tutto ciò premesso

Il sottoscritto avvocato fa istanza affinché il Giudice, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione, ai sensi dell'art. 151 cpc, con modalità diverse da quella stabilite dalla legge, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U

Voglia autorizzare

La notifica del ricorso, quanto ai potenziali controinteressati evocati in giudizio, tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso e del provvedimento di fissazione d'udienza sul sito internet dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari nella parte all'uopo dedicata.

*



Si depositano:

1. Deliberazione DG ASL Bari n. 2141 del 31.10.2019 di indizione procedure di reclutamento;
2. Domanda partecipazione ricorrente;
3. Deliberazione DG n. 1283 del 1.10.2020 approvazione graduatorie;
4. Verbale Commissione esaminatrice n. 8 del 21.10.2020;
5. Deliberazione DG n. 1513 del 5.11.2020 parziale modifica e rettifica graduatoria.

Bologna, 1.3.2021


Avv. Giorgio Sacco

Avv. Giovanna Longhi



PROCURA SPECIALE

Io sottoscritta **Puri Silvia**, nata a Brindisi il 18.1.1981 e residente a Bologna in Via D'Azeglio n. 78, c.f. PRUSLV81A58B180E delego a rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento promosso nei confronti di ASL di Bari l'Avv. Giorgio Sacco (CF SCCGRG51R24A271G) e l'Avv. Giovanna Longhi (CF LNGGNN89P47A271F) conferendo loro ogni potere di legge, compreso quello di transigere e conciliare, farsi sostituire, nominare altri difensori, chiamare in causa terzi, promuovere eventuali giudizi di opposizione, rinunciare agli atti ed accettare le rinunce, incassare somme e quietanzare, promuovere procedure esecutive ed atti preliminari ad esse, nominare consulenti tecnici. Dichiaro di essere stata edotta circa il grado di complessità dell'incarico che con la presente procura conferisco, nonché di avere ricevuto il preventivo di massima circa gli oneri economici ipotizzabili al momento del conferimento dell'incarico. Ai sensi e per gli effetti del d. lgs. 196/2003 e s.m. autorizzo il trattamento anche con mezzi telematici ed informatici dei dati personali ai soli fini del citato giudizio e dello svolgimento del mandato.

Eleggo domicilio ai fini di ogni comunicazione e notifica presso l'indirizzo di posta elettronica certificata giorgiosacco@ordineavvocatibopec.it dell'avv. Giorgio Sacco e presso l'indirizzo di posta certificata giovannalonghi@ordineavvocatibopec.it, nonché presso il loro studio in via San Felice 6, Bologna.

Signora Silvia Puri  _____

La firma è autentica,



N. R.G. Lav. 490/2021



TRIBUNALE DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
Decreto di fissazione udienza
- art. 415 c.p.c. -

Il Giudice del Lavoro, Emma Cosentino

letto il ricorso e vista l'istanza per la determinazione delle modalità della notificazione, stante il numero considerevole di potenziali controinteressati;

visti gli artt. 151 e 415, c.p.c.,

fissa

per la comparizione personale delle parti, nella sede di questo Ufficio, in Bologna, via Farini 1,

l'udienza del 26.5.2021, alle ore 15.00,

autorizza

la notifica del ricorso e decreto ai suddetti potenziali controinteressati tramite la tempestiva pubblicazione nel sito internet della ASL interessata.

Bologna il 15/03/2021.

Il Giudice
Emma Cosentino

Oggetto: : Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994

Mittente: : giorgiosacco@ordineavvocatibopec.it

Data: : 16/03/2021 15:02:05

A: : reginde.aslbari@pec.rupar.puglia.it

Attenzione: il presente messaggio di posta elettronica certificata costituisce notificazione ai sensi della Legge 21.1.1994 n.53 di atti in materia civile, amministrativa o stragiudiziale. L'atto o gli atti notificati sono allegati al presente messaggio unitamente alla relazione di notificazione contenente i dettagli relativi alla procedura di notifica. La notificazione si è perfezionata nel momento in cui il presente messaggio è stato inviato e reso disponibile nella vostra casella di posta elettronica certificata e non nel momento in cui viene consultato.

Tutti o alcuni degli allegati al presente messaggio sono documenti firmati digitalmente dal mittente, riconoscibili in quanto presentano il suffisso .p7m. Qualora si dovessero incontrare difficoltà nella loro consultazione, si seguano i seguenti passi:

1) registrare gli allegati in una locazione qualsiasi del proprio computer;

2) accedere ad uno dei seguenti siti pubblici che consentono la verifica e la consultazione di documenti firmati digitalmente:

Consiglio Nazionale del Notariato: <http://vol.ca.notariato.it>

3) seguire le istruzioni presenti sul sito per la verifica della firma digitale e la consultazione del documento firmato.

Per maggiori informazioni sulla firma digitale, sulla verifica e la consultazione dei documenti firmati digitalmente consultare la seguente pagina del sito di Agenzia per l'Italia Digitale:

<http://www.digitpa.gov.it/firme-elettroniche/software-di-verifica-della-firma-digitale>

Allegati:

ricorso Puri Silvia.pdf

procura.pdf

Decreto fissazione udienza.pdf

Relata.pdf

Oggetto : ACCETTAZIONE: Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994

Mittente : posta-certificata@sicurezzapostale.it

Data : 16/03/2021 15:05:43

A : giorgiosacco@ordineavvocatibopec.it

Ricevuta di accettazione

Il giorno 16/03/2021 alle ore 15:05:43 (+0100) il messaggio
"Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994" proveniente da
"giorgiosacco@ordineavvocatibopec.it"

ed indirizzato a:

reginde.aslbari@pec.rupar.puglia.it ("posta certificata")

è stato accettato dal sistema ed inoltrato.

Identificativo messaggio:

opec2110.20210316150543.11262.25.1.213@sicurezzapostale.it

<HTML>

<HEAD>

<TITLE>Ricevuta di accettazione</TITLE>

</HEAD>

<BODY>

<H1>

Ricevuta di accettazione

</H1>

<P>

Il giorno 16/03/2021 alle ore 15:05:43 (+0100) il messaggio

"Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994" proveniente da

"giorgiosacco@ordineavvocatibopec.it"

ed indirizzato a:

reginde.aslbari@pec.rupar.puglia.it ("posta certificata")

è stato accettato dal sistema ed inoltrato.

Identificativo messaggio:

opec2110.20210316150543.11262.25.1.213@sicurezzapostale.it

</P>

</BODY>

</HTML>

Allegati:

daticert.xml

Firmato Da: POSTA CERTIFICATA NAMIRIAL S.P.A. (POSTA CERTIFICATA) Emesso Da: AGID CA1 Serial#: 7C4D0A50C7754DD064540190984F5638C
Firmato Da: ACTALIS AUTHENTICATION ROOT CA Serial#: 459732D8F318CB7593A2F4680F90EAD9



Oggetto : CONSEGNA: Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994
Mittente : Posta Certificata InnovaPuglia <posta-certificata@pec.rupar.puglia.it>
Data : 16/03/2021 15:05:50
A : giorgiosacco@ordineavvocatibopec.it

Ricevuta di avvenuta consegna
Il giorno 16/03/2021 alle ore 15:05:50 (+0100) il messaggio
"Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994" proveniente da
"giorgiosacco@ordineavvocatibopec.it"
ed indirizzato a "reginde.aslbari@pec.rupar.puglia.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio:
opec2110.20210316150543.11262.25.1.213@sicurezzapostale.it

```
<html xmlns:fo="http://www.w3.org/1999/XSL/Format">
<head>
<META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ISO-8859-1">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ISO-8859-1">
<title></title>
</head>
<body leftmargin="0" marginheight="0" marginwidth="0" topmargin="0">
<b>Ricevuta di avvenuta consegna</b>
<br>
<br>
  Il giorno 16/03/2021 alle ore 15:05:50 (+0100)
  <br>il messaggio
  "Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994" <br>proveniente da
  "giorgiosacco@ordineavvocatibopec.it"
  <br>ed indirizzato a "reginde.aslbari@pec.rupar.puglia.it"
  <br>
    &grave; stato consegnato nella casella di destinazione.<br>
<br>Identificativo messaggio:
opec2110.20210316150543.11262.25.1.213@sicurezzapostale.it</body>
</html>
```

Allegati:
datcert.xml
postacert.eml

Oggetto : Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994
Mittente : giorgiosacco@ordineavvocatibopec.it
Data : 16/03/2021 15:02:05
A : reginde.aslbari@pec.rupar.puglia.it

Firmato Da: POSTA CERTIFICATA INNOVAPUGLIA (POSTA CERTIFICATA) Emesso Da: AGID CA1 Serial#: 407F17D557FBFFCEADB71393C031BDD8
Firmato Da: AGID CA1 Emesso Da: ACTALIS AUTHENTICATION ROOT CA Serial#: 7C9F3DA6D79E28710F61DEAEB70BA491
Firmato Da: ACTALIS AUTHENTICATION ROOT CA (ACTALIS AUTHENT) Emesso Da: ACTALIS AUTHENTICATION ROOT CA Serial#: 570A119742C4E3CC

Attenzione: il presente messaggio di posta elettronica certificata costituisce notificazione ai sensi della Legge 21.1.1994 n.53 di atti in materia civile, amministrativa o stragiudiziale. L'atto o gli atti notificati sono allegati al presente messaggio unitamente alla relazione di notificazione contenente i dettagli relativi alla procedura di notifica. La notificazione si è perfezionata nel momento in cui il presente messaggio è stato inviato e reso disponibile nella vostra casella di posta elettronica certificata e non nel momento in cui viene consultato.

Tutti o alcuni degli allegati al presente messaggio sono documenti firmati digitalmente dal mittente, riconoscibili in quanto presentano il suffisso .p7m. Qualora si dovessero incontrare difficoltà nella loro consultazione, si seguano i seguenti passi:

- 1) registrare gli allegati in una locazione qualsiasi del proprio computer;
- 2) accedere ad uno dei seguenti siti pubblici che consentono la verifica e la consultazione di documenti firmati digitalmente:

Consiglio Nazionale del Notariato: <http://vol.ca.notariato.it>

- 3) seguire le istruzioni presenti sul sito per la verifica della firma digitale e la consultazione del documento firmato.

Per maggiori informazioni sulla firma digitale, sulla verifica e la consultazione dei documenti firmati digitalmente consultare la seguente pagina del sito di Agenzia per l'Italia Digitale:

<http://www.digitpa.gov.it/firme-elettroniche/software-di-verifica-della-firma-digitale>

Allegati:

- ricorso Puri Silvia.pdf
- procura.pdf
- Decreto fissazione udienza.pdf
- Relata.pdf

Firmato Da: POSTA CERTIFICATA INNOVAPIUGLIA (POSTA CERTIFICATA) Emesso Da: AGID CA1 Serial#: 407F17D557FBEFCEADB71393C031BDD8
Firmato Da: AGID CA1 Emesso Da: ACTALIS AUTHENTICATION ROOT CA Serial#: 7C9F3DA6DF9E28710F61DEAEB70BA491
Firmato Da: ACTALIS AUTHENTICATION ROOT CA (ACTALIS AUTHENTIC) Emesso Da: ACTALIS AUTHENTICATION ROOT CA Serial#: 570A119742C4E3CC